

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 15 settembre 1999.**

Acquarone, Angelini, Bindi, Biondi, Bressa, Cardinale, Calzolaio, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Maccanico, Mangiacavallo, Mattioli, Melandri, Morgando, Ranieri, Ricciotti, Rivera, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 14 settembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GAMBALE e ALBANESE: « Modifica all'articolo 319 del codice penale, concernente il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio » (6334);

GAMBALE e ALBANESE: « Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso » (6335);

GAMBALE e ALBANESE: « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario finalizzate ad una maggiore tutela della sicurezza dei cittadini » (6336);

PITTELLA: « Modifiche all'articolo 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310, e agli articoli 2479 e 2556 del codice civile, in materia di competenza dei ragionieri e dei dottori commercialisti nei procedimenti di cessione di partecipazioni sociali e di esercizi commerciali » (6337).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 14 settembre 1999 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro delle finanze:

« Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati » (6333).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VII Commissione (Cultura):

PECORARO SCANIO: « Istituzione delle scuole di sessuologia clinica presso le università » (6253). *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento), III, V, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

VIII Commissione (Ambiente):

DE BENETTI: « Norme per la valorizzazione di prodotti e materiali derivanti dal recupero dei rifiuti di cui al decreto del ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 »

(6123). *Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

GERARDINI ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio » (6209). *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, X e XIV*;

IX Commissione (Trasporti):

DE BENETTI: « Norme in materia di trasporto per lo sviluppo di una mobilità sostenibile » (6117). *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII (ex articolo 73 comma 1 bis del regolamento), X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

XI Commissione (Lavoro):

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: « Nuove disposizioni su reversibilità e perequazione delle pensioni » (6098). *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria)*;

RUSSO ed altri: « Disposizioni per il riconoscimento ai medici fiscali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale del trattamento normativo ed economico previsto per i medici del Servizio sanitario nazionale convenzionati con le aziende sanitarie locali » (6142). *Parere delle Commissioni I, V e XII*;

DELBONO: « Totalizzazione dei periodi assicurativi per tutte le gestioni previdenziali obbligatorie e modifiche alla legge 5 marzo 1990, n. 45, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi » (6235). *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria)*;

TESTA: « Riconoscimento al personale in quiescenza delle Ferrovie dello Stato della validità triennale dei contratti collettivi stipulati tra il 1981 ed il 1992 » (6261). *Parere delle Commissioni I, II, V e IX*;

« Modifiche alla legge 15 maggio 1997, n. 127, in tema di limitazioni nel reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni » (6307). *Parere della I Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

XII Commissione (Affari sociali):

FINI ed altri: « Abrogazione del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale » (6267). *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

GRAMAZIO ed altri: « Nuove norme a tutela dell'igiene, in materia di chiusura dei contenitori metallici di bevande » (6275). *Parere delle Commissioni I e X*.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 settembre 1999, ha trasmesso copia del bollettino 1997 concernente la situazione patrimoniale dei pubblici amministratori, redatto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441.

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal ministro della pubblica istruzione.

Il ministro della pubblica istruzione, con lettera in data 19 luglio e pervenuta alla Presidenza il 6 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70,

i bilanci di previsione per l'anno 1998 ed i conti consuntivi per l'anno 1997 del Museo nazionale della scienza e della tecnica e dell'Ente nazionale assistenza magistrale.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 2 agosto e pervenuta alla Presidenza in data 9 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, della legge 15 maggio 1989, n. 181, ed a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 373, la relazione semestrale sullo stato di attuazione al 31 dicembre 1998 del programma di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro della sanità.

Il ministro della sanità, con lettera in data 6 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, la relazione — con allegati il bilancio di previsione per il 1998, il conto consuntivo per il 1997 e lo stato di consistenza degli organici — sull'attività svolta nel 1997 dall'Associazione italiana della Croce rossa.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissioni da consigli regionali.

Il presidente del consiglio regionale della Campania con lettera in data 20

agosto 1999, ha trasmesso il testo di un voto approvato dal consiglio stesso nella seduta del 6 agosto 1999 in ordine al sostegno delle attività di ricerca e di formazione dell'Istituto italiano per gli studi filosofici.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il presidente del consiglio regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con lettera in data 7 settembre 1999, ha trasmesso il testo di un voto approvato dal consiglio stesso nella seduta del 6 settembre 1999 in ordine alle disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro della sanità, con lettera in data 2 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, lo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1999, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Alla richiesta sono allegati rendiconti sull'attività svolta nel 1998 dagli enti interessati.

Tale richiesta è deferita alla XII Commissione permanente (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 5 ottobre 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: D'INIZIATIVA POPOLARE; JERVOLINO RUSSO; SANZA ED ALTRI; ORLANDO; CASINI ED ALTRI; ER-RIGO; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; NAPOLI ED ALTRI; BER-LUSCONI ED ALTRI; BIANCHI CLERICI ED ALTRI: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI RIORDINO DEI CICLI DELL'ISTRUZIONE (4-280-1653-2493-BIS-3390-3883-3952-4397-4416-4552).

(A.C. 4 – sezione 1)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Scuola dell'infanzia).

1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative.

2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia.

3. La scuola dell'infanzia realizza i necessari collegamenti da un lato con la famiglia e il complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 8. Lenti.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 2.

1. La scuola dell'infanzia accoglie bambini dai tre ai sei anni. Essa è disciplinata dalle norme della presente legge che, pur nel rispetto delle forme di autonomia legate ad esigenze locali, detta la regolamentazione di tutta la scuola dell'infanzia statale e non statale.

2. La scuola dell'infanzia favorisce il processo educativo dei fanciulli di età prescolare nell'armonico sviluppo della loro personalità, continuando ed integrando l'opera della famiglia.

3. La frequenza della scuola dell'infanzia statale e non statale è facoltativa e gratuita.

ART 2-bis.

1. La scuola dell'infanzia promuove, organizza ed indirizza le attività dei bambini, preparandoli alla frequenza della scuola dell'obbligo, attraverso:

a) l'educazione religiosa (facoltativa);

b) l'educazione tesa a formare un primo abito morale;

c) l'educazione estetica tesa a sviluppare l'immaginazione e la sensibilità;

d) l'educazione linguistica tesa all'arricchimento lessicale;

e) iniziale educazione motoria;

f) l'educazione igienico-sanitaria;

g) l'educazione alla socializzazione intesa come rispetto di sé, degli altri e delle cose.

2. Il raggiungimento della finalità di cui al comma 1, nel rispetto della realtà fisica, psichica e spirituale del bambino, avviene attraverso:

a) attività creative artistiche adeguate all'età;

b) racconti di fiabe, favole e leggende attinte dal patrimonio mondiale della letteratura infantile;

c) attività ludiche sia libere che strutturate;

d) l'assunzione di sane abitudini di vita igienica e di corretto comportamento personale;

e) l'esplorazione dell'ambiente.

ART. 2-ter.

1. Ogni scuola dell'infanzia statale e non statale è istituita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, su richiesta dell'ente locale competente o dell'ente gestore.

ART. 2-quater.

1. Le scuole dell'infanzia sono composte da un minimo di tre sezioni.

2. La sezione non può essere costituita da un numero di bambini inferiore a dodici o superiore a venti.

3. Nelle piccole isole e nelle piccole località montane è consentita la deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Ogni insegnante può essere affiancato da un solo tirocinante.

5. Il capo d'istituto, su segnalazione del docente o del genitore, può consentire il passaggio dei bambini da una sezione all'altra, nel corso dell'anno scolastico.

ART. 2-quinquies.

1. Nei riguardi dei bambini, in età pre-scolare, portatori di handicap psichico e sensoriale, si provvede con le seguenti misure di sostegno:

a) inserimento, nei casi meno gravi, nelle sezioni normali ed in numero non superiore a due. Dette sezioni non possono superare complessivamente il numero di quindici bambini;

b) per i bambini che presentano minorazioni gravi o medio-gravi, accertate dalle competenti strutture sanitarie, si provvede con idonee strutture specifiche a livello territoriale. Tali strutture che debbono essere ubicate in edifici sedi di sezioni normali, non possono essere formate, di norma, da un numero superiore ad otto frequentanti e devono essere affidate a personale insegnante specializzato e coadiuvato da un gruppo di consulenza medico-pedagogica.

ART. 2-sexies.

1. La scuola dell'infanzia è organizzata in circoli, formati da un minimo di tre ad un massimo di sei istituti di più classi secondo la necessità.

2. Al circolo è preposto un capo d'istituto che ha funzioni di coordinamento ed ha, altresì, il compito di seguire gli insegnanti nello svolgimento e nella realizzazione dei loro piani di lavoro, in modo da poter coordinare la programmazione e l'attività educativa dei singoli istituti.

ART. 2-septies.

1. Nella composizione dei circoli si tiene conto anche delle scuole dell'infanzia non statali esistenti sul territorio. Queste sono

sottoposte alla vigilanza del capo d'istituto del circolo da cui territorialmente dipendono.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Napoli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — (*Scuola dell'infanzia*). — 1. La scuola dell'infanzia concorre alla formazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini di età compresa tra zero e cinque anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, conoscenza, creatività. L'anno finale nella scuola dell'infanzia è obbligatorio. Tale obbligo dovrà necessariamente produrre la riqualificazione degli asili nido statali già esistenti e l'istituzione di nuove scuole statali su tutto il territorio nazionale in numero sufficiente da garantire il diritto di accesso a tutti.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Lenti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — (*Scuola dell'infanzia*). — 1. La scuola dell'infanzia, in costante sostegno e proseguimento dell'azione educativa dei genitori e nel rispetto del loro progetto educativo, ha il compito di creare le condizioni per il migliore sviluppo affettivo, sociale e cognitivo e per la manifestazione delle capacità creative dei bambini in età compresa fra i tre e i sei anni, con particolare attenzione alla compensazione degli svantaggi iniziali.

2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 nell'ambito del sistema pubblico integrato.

3. La scuola dell'infanzia si raccorda da un lato con i sistemi dei servizi all'infanzia, dall'altro con il primo anno della scuola di primo grado.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Aprea.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. — (*Disposizioni relative alla scuola dell'infanzia*). — 1. La scuola dell'infanzia, la cui frequenza è facoltativa e gratuita, concorre all'istruzione e alla formazione delle alunne e degli alunni favorendo lo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa fra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, di conoscenza e di creatività e assicurando una effettiva eguaglianza delle opportunità educative anche attraverso interventi volti a ridurre ogni forma di svantaggio iniziale.

2. La scuola dell'infanzia, in stretta collaborazione con i genitori, realizza i necessari collegamenti da un lato con il sistema dei servizi dell'infanzia e dall'altro lato con il primo anno della scuola elementare, e si propone la realizzazione di attività volte all'educazione, morale, linguistica, estetica, ambientale, motoria, nel rispetto delle peculiarità psicofisiche di ciascuno e secondo i canoni della creatività e della ludicità.

3. La possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia è generalizzata e garantita per tutti anche attraverso la compiuta attuazione degli orientamenti programmatici e l'ammodernamento degli ordinamenti.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Giovanardi.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. La scuola dell'infanzia, la cui frequenza è facoltativa e gratuita, accoglie bambini tra i tre ed i sei anni.

1-bis. La scuola dell'infanzia favorisce il processo educativo dei fanciulli di età prescolare nell'armonico sviluppo della loro personalità, continuando ed integrando l'opera della famiglia.

2. 11. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La scuola dell'infanzia, in costante raccordo e proseguimento dell'azione educativa dei genitori e nel rispetto del loro progetto educativo, ha il compito di creare le condizioni per il migliore sviluppo affettivo, sociale e cognitivo e per la manifestazione delle capacità creative dei bambini di età compresa tra i tre e i sei anni, con particolare attenzione alla compensazione degli svantaggi iniziali.

2. 10. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La scuola dell'infanzia, in stretta collaborazione con i genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni, promuovendone lo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale, nonché le potenzialità di autonomia, conoscenza, creatività ed assicurando una effettiva eguaglianza delle opportunità educative.

2. 12. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 1, dopo la parola: infanzia aggiungere le seguenti: in costante raccordo e proseguimento dell'azione educativa dei genitori, e nel rispetto del loro progetto educativo.

2. 13. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sopprimere le parole: , di durata triennale,.

2. 14. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: nel rispetto dell'orientamento educativo

dei genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini.

2. 1. Acerno, Napoli, Aprea, Bianchi Clerici.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, dopo la parola: triennale aggiungere le seguenti: , integrando l'opera della famiglia.

2. 15. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, dopo la parola: triennale aggiungere le seguenti: , nel rispetto del progetto educativo dei genitori.

2. 16. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 1, dopo la parola: concorre aggiungere le seguenti: con la famiglia.

2. 17. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole: alla educazione e allo con le seguenti: all'istruzione e alla formazione delle alunne e degli alunni e favorisce lo.

2. 3. Giovanardi , Follini

Al comma 1, sopprimere la parola: affettivo.

2. 18. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, sostituire la parola: affettivo, con la seguente: relazionale.

2. 19. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole: le potenzialità di autonomia, creatività apprendimento con le seguenti: , attraverso ogni

forma, il gioco, l'autonomia, le conoscenze, la creatività.

2. 20. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole: creatività, apprendimento con le seguenti: di creatività, di apprendimento

2. 4. Giovanardi, Follini

Al comma 1, dopo la parola: apprendimento aggiungere la seguente: predisciplinare.

2. 21. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La frequenza dell'ultimo anno di scuola dell'infanzia è obbligatoria. Lo Stato è tenuto a provvedere all'istituzione di scuole dell'infanzia statali e pubbliche in numero sufficiente a garantire la piena attuazione dell'obbligo.

2. 2. De Murtas

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. L'iscrizione alla scuola dell'infanzia dai tre ai cinque anni è facoltativa, quella dai cinque ai sei anni è obbligatoria. Per l'anno obbligatorio la scuola rilascia attestato di frequenza.

1-ter. La frequenza di detto anno deve garantire lo sviluppo dei fondamenti affettivi, sociali e cognitivi idonei ad agevolare l'inserimento dei processi scolastici del ciclo primario.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo redige un piano per la diffusione della scuola statale dell'infanzia su tutto il territorio nazionale, in misura adeguata alle esigenze derivanti dall'obbligo di frequenza, esteso a tutti i bambini di cui al

comma 1-bis, ed un coerente piano di aggiornamento del personale in servizio.

2. 100. Sbarbati, Mazzocchin.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. La scuola dell'infanzia promuove, organizza ed indirizza le attività dei bambini, preparandoli alla frequenza della scuola dell'obbligo, attraverso:

a) l'educazione tesa a formare un primo abito morale;

b) l'educazione estetica tesa a sviluppare l'immaginazione e la sensibilità;

c) l'educazione linguistica tesa all'arricchimento lessicale;

d) iniziale educazione motoria;

e) l'educazione alla socializzazione intesa come rispetto di sé, degli altri e delle cose;

f) l'educazione religiosa, facoltativa.

2-bis. Il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, nel rispetto della realtà fisica, psichica e spirituale del bambino, avviene attraverso:

a) attività creative artistiche adeguate all'età;

b) racconti di fiabe, favole e leggende attinte dal patrimonio mondiale della letteratura infantile;

c) attività ludiche sia libere che strutturate;

d) l'assunzione di sane abitudini di vita igienica e di corretto comportamento personale;

e) l'esplorazione dell'ambiente.

2. 23. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 2, sostituire le parole da: La Repubblica sino a: garantisce con le se-

guenti: È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 ed è garantita.

2. 24. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non avendo quest'ultima carattere obbligatorio, la frequenza della suddetta scuola dipende unicamente dalle scelte operate dai genitori relativamente alla formazione ed allo sviluppo dei propri figli.

2. 25. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La frequenza della scuola dell'infanzia non è obbligatoria. Tuttavia si provvede per l'ultimo anno del ciclo alla sua massima generalizzazione unitamente alla compiuta attuazione degli ordinamenti programmatici e all'ammodernamento degli ordinamenti.

2. 6. Giovanardi, Follini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La frequenza della scuola dell'infanzia statale e non statale è facoltativa e gratuita.

2. 26. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Sopprimere il comma 3.

2. 27. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La scuola dell'infanzia promuove, organizza ed indirizza le attività dei bam-

bini preparandoli alla frequenza della scuola dell'obbligo.

2. 28. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 3, dopo la parola: infanzia aggiungere le seguenti: nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica.

2. 22. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

(Nuova formulazione).

Al comma 3, sopprimere le parole: da un lato e le parole: dall'altro con la scuola di base.

2. 29. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 3, sopprimere le parole: la famiglia e

2. 30. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 3, sostituire le parole: di base con la seguente: elementare.

2. 5. Giovanardi, Follini.

Alla rubrica, premettere le seguenti parole: Disposizioni relative alla.

2. 9. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michellini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

(A.C. 4 – sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Disposizioni relative alla scuola di base).

1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto

alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro al ciclo dell'istruzione secondaria.

2. La scuola di base persegue i seguenti obiettivi: acquisizione e sviluppo delle abilità di base, con particolare riferimento ai campi linguistico, logico, matematico, artistico; apprendimento di nuovi mezzi espressivi atti ad ampliare la dimensione relazionale degli alunni e ad offrire agli stessi le coordinate spaziali e temporali delle comunità di riferimento nonché la conoscenza dei principi fondamentali della convivenza civile; crescita di autonome capacità di studio, di elaborazione e di scelta, coerenti con l'età degli alunni; progressivo sviluppo del curriculum mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline; consolidamento dei saperi di base; attività sistematiche di orientamento che prevedano una varietà di proposte selettive e coordinate di approfondimento di temi, anche collegati con gli aspetti culturali e scientifici della realtà contemporanea, per consentire una scelta fondata sulla pari dignità delle opzioni culturali del ciclo secondario. Le articolazioni interne del ciclo primario sono definite a norma del regolamento sulla autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche adottato in attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 16. Lenti.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 3.

1. La scuola di base, con l'acquisizione di nuovi mezzi espressivi, consolida lo sviluppo del processo educativo dell'alunno, avviandolo alla conoscenza del suo mondo interiore, del mondo esterno ed alla integrale formazione della personalità.

2. Il piano di studi si struttura secondo uno svolgimento adeguato alle capacità ed agli interessi del fanciullo, considerando il passaggio, da un pensiero di tipo immaginativo ad un pensiero di tipo concettuale.

3. La scuola di base, proponendosi di rimuovere qualunque ostacolo che possa interferire nella corretta, sana ed armoniosa crescita di ogni fanciullo, pone particolare cura per favorire lo sviluppo sia corporeo che psichico, inteso in tutte le componenti: del pensare, della sensibilità e della volontà, ed il rafforzamento della personalità cosciente, al fine di un inserimento consapevole nella realtà e di un rapporto con gli altri individui improntato al rispetto della altrui libertà ed al riconoscimento della dignità umana.

ART. 3-bis.

1. La frequenza della scuola di base è obbligatoria e gratuita.

ART. 3-ter.

1. Ai docenti è garantita libertà d'insegnamento per il raggiungimento degli obiettivi educativi fissati nei programmi scolastici nazionali.

ART. 3-quater.

1. La scuola di base si articola in due cicli didattici, per la durata complessiva di otto anni, a cui si aggiunge un biennio diversificato che porta l'obbligo scolastico a dieci anni.

2. Il primo ciclo ha durata quinquennale e comprende dalla prima alla quinta classe; il secondo ha durata triennale e comprende dalla sesta alla ottava classe.

3. L'insegnamento ha inizialmente carattere unitario ed è teso all'acquisizione, da parte dell'alunno, di abilità e conoscenze le quali, approfondite e coordinate nel corso del secondo ciclo, sino a comporsi in coerenti quadri storici, artistici, letterari e scientifici, costituiranno con il sorgere della facoltà di discernimento elementi per l'acquisizione della capacità di giudizio critico.

ART. 3-quinquies.

1. L'ammissione al primo ciclo è consentita ai bambini che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre dell'anno scolastico, il sesto anno di età.

2. Il passaggio al secondo ciclo avviene mediante giudizio di valutazione globale espresso dal consiglio di classe.

3. Gli alunni che al termine di ogni anno scolastico non conseguono un adeguato grado di preparazione globale non ottengono l'ammissione alla classe successiva.

ART. 3-sexies.

1. Nel primo ciclo viene assegnato, ad ogni classe, un docente prevalente che svolge l'insegnamento delle seguenti discipline: lingua italiana, storia, geografia, matematica, scienze. Allo stesso docente, sino alla terza classe, compete anche lo svolgimento delle attività artistiche.

2. Al docente prevalente vengono affiancati docenti specializzati per l'insegnamento delle seguenti discipline: lingue straniere dalla prima classe, musica dalla prima classe, educazione motoria dalla prima classe, educazione artistica dalla quarta classe, religione per coloro che se ne avvalgono dalla prima classe.

ART. 3-septies.

1. Il secondo ciclo della scuola di base, costituendone il naturale e necessario completamento, opera per continuare il pro-

cesso di formazione della personalità degli alunni e fornisce anche, per tutto il percorso, un preciso orientamento.

2. Con l'inizio del secondo ciclo vengono introdotti gli insegnamenti delle seguenti discipline: latino, chimica, fisica, applicazioni tecniche.

3. Gli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, storia, geografia e latino sono assegnati ad un unico docente per ogni classe. L'insegnamento della matematica e della fisica viene, di norma, distinto da quello delle scienze e della chimica, e, pertanto, assegnato a docenti diversi.

4. Per l'attività di orientamento deve essere destinata una parte dell'orario delle attività didattiche.

ART. 3-octies.

1. La scuola di base si conclude con un esame di idoneità al biennio successivo.

2. A conclusione dell'esame, la commissione, unitamente al giudizio di idoneità, deve formulare una indicazione orientativa, non vincolante, per la scelta dell'area e dell'indirizzo.

ART. 3-novies.

1. L'alunno che presenta lievi minorazioni psichiche, carenze dell'intelligenza o aspetti caratteriali tali da non compromettere il rendimento scolastico, è ammesso a frequentare la classe comune.

2. Sono previste invece, e di regola nello stesso edificio o in « scuole polo », strutture particolarmente idonee fornite delle adeguate attrezzature, per alunni minorati psichici riconosciuti gravi.

3. Delle strutture di cui al comma 2 possono usufruire non meno di quattro e non più di otto alunni. In esse gli insegnanti specializzati sono stabilmente affiancati da un gruppo medico-psicopedagogico, ed i programmi devono avere la massima flessibilità in modo da rispondere

alle necessità ed alle esigenze degli alunni e risultare adeguati ai loro ritmi di apprendimento.

4. Per alunni non vedenti e non udenti sono previsti istituti specializzati.

ART. 3-*decies*.

1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'istruzione obbligatoria ha la durata di complessivi dieci anni ed è gratuita.

2. L'obbligo di istruzione si completa mediante la frequenza, con esito positivo, dei primi due anni di scuola secondaria superiore o di due anni di scuola superiore del lavoro.

3. È comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostri di avere osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione o abbia comunque compiuto il sedicesimo anno di età.

4. Agli studenti che hanno assolto l'obbligo di istruzione ai sensi del comma 2 è rilasciato un apposito certificato.

5. Agli studenti prosciolti dall'obbligo di istruzione ai sensi del comma 3 è rilasciata apposita attestazione.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di riconoscimento del valore del certificato di cui al comma 4 sono disciplinate nell'ambito della normativa sul collocamento per l'accesso ai pubblici concorsi e dai contratti collettivi di lavoro.

7. I giovani che, a causa di ritardi, abbandoni, interruzioni o gravi difficoltà, non riescono a portare a termine regolarmente i corsi della scuola di base possono assolvere gli ultimi due anni dell'obbligo scolastico anche nell'ambito dei corsi biennali di formazione professionale regionale conformi alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, da realizzare presso le strutture di formazione professionale regionale convenzionate con le istituzioni scolastiche del territorio e comunque nel rispetto di livelli di qualità formativi definiti dallo Stato.

ART. 3-*undecies*.

1. Nell'ordinamento scolastico italiano è istituita la scuola superiore del lavoro.

ART. 3-*duodecies*.

1. La scuola superiore del lavoro costituisce un ultimo ciclo dell'obbligo scolastico e garantisce la graduale integrazione tra il momento educativo e l'esperienza del lavoro. Tale ciclo opera per completare la formazione del cittadino quale protagonista del mondo produttivo inteso come elemento di progresso civile e sociale della Nazione.

ART. 3-*terdecies*.

1. Alla scuola superiore del lavoro si può accedere dopo aver conseguito il positivo giudizio di valutazione e superato l'esame di idoneità al termine della scuola di base.

2. Il corso di studio della scuola superiore del lavoro ha durata biennale.

ART. 3-*quaterdecies*.

1. Le discipline d'insegnamento della scuola superiore del lavoro sono le seguenti:

a) approfondimento della struttura della lingua italiana;

b) due lingue straniere;

c) elementi di matematica applicata;

d) storia delle civiltà contemporanee;

e) nozioni di diritto pubblico;

f) elementi di geografia e di economia;

g) nozioni di scienze della comunicazione;

h) approfondimento della cultura e delle tradizioni locali;

i) attività ginnico-sportiva;

l) nozioni teoriche sulle tematiche del lavoro.

2. Gli insegnamenti di cui al comma 1 possono essere integrati con altre discipline in relazione alle specifiche esigenze territoriali e dei singoli corsi.

ART. 3-*quinquiesdecies*.

1. Ad integrazione dell'apprendimento teorico gli alunni debbono svolgere un periodo di apprendistato da effettuarsi a tempo parziale presso imprenditori pubblici o privati, nonché in aziende familiari nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dei servizi.

2. Nell'impossibilità di collocamento nelle strutture economiche locali, lo Stato o gli enti pubblici territoriali debbono garantire comunque la utilizzazione degli studenti in lavori di pubblica utilità con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, nonché delle risorse territoriali.

3. Agli alunni è rilasciato un libretto personale nel quale saranno riportate le annotazioni valutative sia da parte degli insegnanti delle discipline teoriche che del datore di lavoro presso il quale essi svolgono il periodo di apprendistato.

4. Al fini previdenziali ed assistenziali valgono le norme vigenti sulla tutela del lavoro. I relativi contributi sono a totale carico dello Stato.

ART. 3-*sexiesdecies*.

1. L'orario di insegnamento, sia per le discipline teoriche che per le attività di lavoro, è flessibile.

2. Per quanto riguarda le discipline teoriche esso è costituito da un minimo di dieci ore settimanali, distribuite in non meno di due giorni nell'arco della settimana, ad un massimo di venti ore settimanali ripartite in quattro giorni.

3. A seconda delle esigenze del corso l'orario può essere antimeridiano, pomeridiano o flessibile.

4. Per gli insegnamenti teorici ogni classe non può essere costituita da meno di dieci o da più di venti allievi.

5. L'orario di lavoro può variare da un minimo di dieci ore settimanali ad un massimo di venticinque ore. Il lavoro può essere distribuito nell'arco della settimana in relazione alle esigenze dell'azienda.

6. L'orario complessivo degli impegni scuola-lavoro non deve comunque superare le trenta ore settimanali.

ART. 3-*septiesdecies*.

1. La frequenza della scuola superiore del lavoro è gratuita ed obbligatoria e non deve comunque risultare inferiore ai due terzi dell'orario complessivo annuale del corso, sia per la parte teorica che per l'esperienza di lavoro, senza possibilità di compensazione.

ART. 3-*octiesdecies*.

1. Gli alunni afflitti da minorazioni psichiche di lieve entità sono inseriti nelle classi normali. Per gli alunni portatori di minorazioni più gravi sono previste scuole polo particolarmente idonee e i docenti sono coadiuvati da docenti di sostegno e da un gruppo medico-psico-pedagogico con funzioni di consulenza.

2. Gli alunni non vedenti, sordi e sordomuti sono avviati a centri educativi specialistici presso i quali sono utilizzati docenti abilitati per la materia d'insegnamento e in possesso dei relativi titoli di specializzazione.

3. Presso i centri di cui al comma 2 funzionano laboratori di attività pratiche di lavoro particolarmente congeniali al tipo di minorazione.

ART. 3-*noviesdecies*.

1. L'anno scolastico deve essere articolato tenendo conto delle caratteristiche del corso e delle esigenze delle aziende.

ART. 3-*vicies*.

1. Le scuole superiori del lavoro devono essere istituite in ogni distretto scolastico in numero tale da soddisfare le esigenze della popolazione scolastica interessata ed in relazione alle caratteristiche socio-economiche del territorio.

ART. 3-*vicies semel*.

1. Al termine del biennio gli alunni sono sottoposti ad un esame teorico-pratico di verifica.

2. A coloro che superano tale prova è rilasciato un attestato di qualifica professionale valido ad ogni fine legale esclusa la iscrizione alle università o ad istituti universitari.

3. A coloro che non superano tale prova è rilasciato un attestato di assolvimento dell'obbligo scolastico.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Napoli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — (*Disposizioni relative alla scuola elementare e alla scuola media*). — 1. La scuola elementare, che ha per compito la prima alfabetizzazione culturale degli alunni e delle alunne, si costituisce intenzionalmente in un ambiente educativo di apprendimento contribuendo, d'intesa con i genitori, allo sviluppo della personalità dei bambini e delle bambine, concorrendo anche alla istruzione e promozione dell'uomo e del cittadino, rimuovendo gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza della persona umana, ponendo le premesse al diritto-dovere di partecipare alla vita sociale.

2. La scuola elementare ha la durata di cinque anni e incomincia al sesto anno di età. Essa contribuisce in ragione delle sue specifiche finalità educative, di cui al comma precedente, mediante momenti di raccordo pedagogico curricolare e organizzativo con la scuola dell'infanzia e con la

scuola media, a promuovere la continuità e la unitarietà del processo di istruzione e di formazione.

3. Fine del primo biennio e del secondo triennio è l'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e della abilità di base, nonché l'apprendimento di nuovi mezzi espressivi atti ad ampliare la propria dimensione relazionale.

4. Nella scuola elementare si applicano gli ordinamenti e i programmi vigenti, che possono essere modificati sulla base delle rilevazioni e dei suggerimenti espressi dalla maggioranza delle unità scolastiche, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

5. L'istruzione e la formazione obbligatorie sono impartite, dopo la scuola elementare e per un arco di tempo triennale, nella scuola media, la quale, in collaborazione con le famiglie, oltre a concorrere all'educazione dell'uomo e del cittadino, favorisce la scoperta della vocazione degli alunni e delle alunne in ordine alla scelta dell'attività successiva.

6. Lo scopo della scuola media è la crescita di capacità autonome di studio, di attitudini alla interazione sociale, di potestà a formulare giudizi critici, di idoneità a compiere scelte corrispondenti all'età degli alunni e delle alunne. Tale scopo si persegue anche attraverso il graduale passaggio dagli ambiti curricolari, propri della scuola elementare, alle conoscenze disciplinari.

7. In particolare l'ultimo anno della scuola media è finalizzato:

a) al consolidamento dei saperi di base;

b) alla esplicazione di insegnamenti-apprendimenti fondamentali;

c) all'attività sistematica di orientamento che prevede una varietà di iniziative ordinamentali e informative che consentono opzioni congrue alle inclinazioni di ciascuno discente.

8. In questa prospettiva la scuola media sarà oggetto di una revisione strutturale e curricolare al fine:

a) di potenziarla sotto i profili della formatività e della orientatività;